

CH-6501 Bellinzona

Post CH AG

Abs: TI021000

**Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG**

sede	Istituto delle assicurazioni sociali Via Canonico Ghiringhelli 15a Casella postale 2121 6501 Bellinzona
servizio persona incaricata	Servizio contributi paritetici
telefono	+41 91 821 92 45
e-mail	paritetici@ias.ti.ch
IAS	+41 91 821 91 11
web	www.iasticino.ch

Dicembre 2024

Gentili signore e signori,

vi presentiamo alcuni aspetti e cambiamenti di carattere amministrativo e legale che potranno esservi utili per la compilazione della dichiarazione dei salari anno 2024 e interessarvi nel corso dell'anno 2025.

Novità – Riduzione dell'aliquota contributiva per il finanziamento degli assegni familiari

Dal 1° gennaio 2025 l'aliquota contributiva per il finanziamento degli assegni familiari sarà ridotta di 0,10 punti percentuali. Pertanto il contributo CAF passerà dall'attuale 1,70% all'1,60%.

Novità – Aumento degli importi minimi degli assegni familiari

Dal 1° gennaio 2025 l'assegno per figli passerà da 200 a 215 franchi al mese e l'assegno di formazione da 250 a 268 franchi al mese.

Novità – Adeguamento soglia d'entrata LPP

Nell'ambito della previdenza professionale la soglia d'entrata del salario minimo a partire dal 1° gennaio 2025 passerà da 22'050 franchi a 22'680.00 franchi.

Novità – Adeguamento limite salario di poco conto

Dal 1° gennaio 2025 il limite del salario di poco conto aumenta da 2'300.00 a 2'500.00 franchi.

Se il salario determinante non supera i 2'500.00 franchi per anno civile e per datore di lavoro, i contributi vengono riscossi soltanto a richiesta del salariato. L'importo limite si riferisce alla remunerazione netta. Se quest'ultima supera l'importo limite, i contributi vengono riscossi sull'intero reddito (vedi art. 34 d OAVS e DRC, 2129 e segg.).

Se il dipendente non desidera versare i contributi, raccomandiamo di formalizzare tale rinuncia mediante dichiarazione scritta.

Le persone impiegate nell'economia domestica privata (**lavori di pulizia, lavoro domestico, le attività di custodia e assistenza, l'aiuto per compiti**) e gli operatori culturali (**produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio e audiovisivi, emittenti radiofoniche o televisive, scuole del settore artistico**), devono in ogni caso versare contributi AVS sul proprio salario. Sono invece esenti da contribuzione i salari fino ad un massimo di 750.00 franchi l'anno versati alle persone impiegate in un'economia domestica fino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto 25 anni.

Il limite salariale di 2'500.00 franchi e la franchigia applicata ai beneficiari di rendite di vecchiaia che continuano ad esercitare un'attività lucrativa non possono essere cumulati.

Età di riferimento

L'età di riferimento degli uomini è fissata a 65 anni.

In seguito alla riforma AVS21 accettata dal popolo svizzero, l'età di riferimento per le donne passerà gradualmente da 64 a 65 anni in quattro tappe, nel seguente modo:

Anno	Età di riferimento delle donne	Anno di nascita
2024	64 anni (nessun aumento)	1960
2025	64 anni + 3 mesi	1961
2026	64 anni + 6 mesi	1962
2027	64 anni + 9 mesi	1963
2028	65 anni	1964 e successivi

A partire dal 2028 l'età di riferimento sarà di 65 anni per tutti.

Contributi AVS dopo l'età di riferimento

Le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento ed esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a versare contributi ad AVS, AI e IPG ma non all'assicurazione contro la disoccupazione. In linea di massima, però i contributi vengono riscossi solo sulla parte del reddito che eccede la franchigia, di 1'400.00 franchi mensili o 16'800.00 franchi annui.

Dal 1° gennaio 2024 le persone interessate possono scegliere se farsi applicare o meno la franchigia.

I salariati che desiderano versare i contributi sull'intero salario, senza deduzione della franchigia, dovranno comunicare al datore di lavoro la rinuncia alla franchigia al più tardi entro il versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. La scelta di farsi dedurre i contributi sull'intero salario o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell'anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà al datore di lavoro una decisione in senso contrario al più tardi entro il versamento del primo salario di quell'anno.

AVSeasy

Il portale AVSeasy facilita la comunicazione digitale con la Cassa per tutto ciò che riguarda i contributi paritetici, assegni familiari e indennità per perdita di guadagno (IPG maternità, paternità, assistenza e servizio).

AVSeasy offre le seguenti funzioni:

- decisioni, fatture e pagamenti consultabili in qualsiasi momento
- assegni familiari – trasmettere online annunci e mutazioni, comprensivi di relativi allegati
- dichiarazione dei salari con un semplice clic – basta modificare e completare i dati relativi all'anno precedente o elaborarli dal programma di contabilità salariale certificato
- possibilità di affidare il disbrigo delle pratiche al suo ufficio fiduciario

Assegni familiari (AF) e Indennità per perdita di guadagno (IPG)

Dal 1° gennaio 2023 gli assegni familiari e le indennità per perdita di guadagno (IPG) sono automaticamente compensati con i contributi a carico del datore di lavoro, attraverso le fatturazioni.

Ricordiamo che il rimborso degli AF riconosciuti fino al 31 dicembre 2022 dovrà invece essere richiesto al Servizio contributi paritetici.

Affinché gli AF e le IPG vengano conteggiati correttamente è molto importante che tutte le mutazioni relative ai dipendenti vengano segnalate immediatamente, come ad esempio le assunzioni, le dimissioni, la modifica dello stato civile, le nascite, i certificati scolastici per figli in formazione, ecc.

Assoggettamento alla previdenza professionale

Il salario percepito dal dipendente non viene commutato in salario annuo per il mantenimento della procedura di conteggio semplificata. Tuttavia nel caso di attività inferiore ad un anno, se il salario rapportato su base annua

dovesse superare il limite di 22'050.00 franchi (dal 2023), il datore di lavoro dovrà affiliarsi ad un istituto di previdenza LPP.

Dichiarazione dei salari e conteggi con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

Ricordiamo che la dichiarazione dei salari 2024 deve pervenire alla Cassa entro il **30 gennaio 2025** (oppure entro 30 giorni in caso di cessazione dell'attività). Per le dichiarazioni dei salari presentate successivamente saranno applicati gli interessi di mora.

È possibile trasmettere le dichiarazioni dei salari, debitamente compilate e firmate, per posta, via fax o e-mail (formato PDF).

Se ci inviate delle distinte predisposte internamente, dovete osservare quanto segue:

- il modulo deve rispecchiare i requisiti richiesti con il formulario ufficiale IAS;
- la colonna degli assegni familiari anticipati non deve più essere presente;
- il carattere non deve essere più piccolo di 8 pt;
- la stampa deve essere in bianco e nero e il testo non deve essere su sfondo grigio.

Per rendere più efficace la registrazione della dichiarazione dei salari in entrata, qualora venga impiegata una distinta preposta internamente dalla vostra azienda, chiediamo di allegare alla stessa il modulo ufficiale IAS debitamente compilato e firmato.

Vi chiediamo di **prestare particolare attenzione a quanto segue**:

- se la dichiarazione dei salari è incompleta, saremo costretti a rinviarvela affinché possa essere completata;
- in caso di cessazione di attività, l'obbligo di dichiarazione si estingue solo dal momento della cancellazione dell'iscrizione della ditta dal registro di commercio e non dalla fine dell'attività commerciale;
- l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei salari sussiste anche per le società/enti/associazioni iscritte alla nostra Cassa quali datori di lavoro che non occupano salariati.

Salario determinante in caso di prestazioni IPG e lavoro ridotto

Se il salariato ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità, paternità o servizio e la prestazione è versata al datore di lavoro, l'indennità sarà da considerare elemento del salario lordo da dichiarare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Se il salariato ha diritto a un'indennità per lavoro ridotto, il datore di lavoro deve dichiarare alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il salario lordo convenuto, come se la durata dell'attività fosse normale.

Inosservanza del termine stabilito per l'inoltro della dichiarazione dei salari

Il mancato ossequio del termine comporta per legge delle conseguenze non solo a livello amministrativo (quali l'addossamento di tasse) ma anche a livello penale (denuncia penale).

Obblighi in caso di assunzione di nuovi dipendenti

In caso di nuovi assunti senza numero AVS, il datore di lavoro dovrà procedere immediatamente all'iscrizione alla Cassa di compensazione affinché venga assegnato tale numero. Sul nostro sito www.iasticino.ch è disponibile il modulo "Richiesta di un certificato di assicurazione".

Contabilizzazione nei conti individuali

Dovete obbligatoriamente annunciare il nome completo, la data di nascita e il numero AVS dei collaboratori. La legge impone ai datori di lavoro di identificare in misura sufficiente i propri dipendenti nei confronti della Cassa di compensazione (art. 143 cpv. 2 OAVS). Se mancano i dati necessari, i contributi AVS conteggiati non possono essere assegnati a un conto individuale, il che comporta svantaggi al momento in cui si calcola la rendita AVS per i dipendenti.

Condizioni di pagamento

I contributi vengono pagati una sola volta all'anno e quindi non possono essere versati in forma di acconto periodico durante l'anno.

I contributi devono essere versati entro 30 giorni dalla fatturazione e quindi non è possibile richiedere un pagamento rateale.

I datori di lavoro che non adempiono ai loro obblighi di pagamento e di collaborazione possono essere esclusi dalla procedura di conteggio semplificata.

Aliquote contributive per il 2025:

Posizione	Contributi del datore di lavoro	Contributi del dipendente
AVS / AI / IPG	10,600 %	5,300 %
Assicurazione contro la disoccupazione fino a CHF 148'200.00	2,200 %	1,100 %
(CAF) Assegni familiari	1,600 %	-
(AFI) Assegni familiari integrativi	0,150 %	-
(AF agricolo) Assegni familiari ai lavoratori agricoli	2,000 %	-
(Lorform) Contributo orientamento scolastico e professionale	0,095 %	-
(AP) Assegno parentale	0,150 %	-
Spese amministrative	1,500 %	-
Imposte alla fonte	-	5,000 %

Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e augurarvi buone feste.

Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Servizio contributi paritetici